

Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici

Modifica del 9 ottobre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 febbraio 2000¹ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3, 4 capoverso 3 e 16 capoverso 7 della legge federale del 24 giugno 1902² sugli impianti elettrici (LIE),

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 6 «Ufficio federale» è sostituito con «UFE».

Art. 1 cpv. 1 lett. b

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani che concernono la costruzione e la modifica di:

- b. impianti di produzione di energia con una potenza superiore a 30 kVA collegati a una rete di distribuzione;

Art. 1a In generale

¹ Le linee ad alta tensione con una tensione nominale di 220 kV e superiore (50 Hz) possono essere approvate soltanto se in precedenza sono state definite dato acquisito in una procedura del piano settoriale.

² Le nuove linee possono essere approvate senza previa procedura del piano settoriale se:

- a. la loro lunghezza non supera i 5 chilometri;
- b. le zone protette in virtù del diritto federale e cantonale sono rispettate; e

¹ RS 734.25

² RS 734.0

- c. i requisiti definiti nell'ordinanza del 23 dicembre 1999³ sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

³ La sostituzione, la modifica e l'ampliamento delle linee esistenti possono essere approvati senza previa procedura del piano settoriale se:

- a. sono state esaurite le possibilità di raggruppamento delle linee esistenti con altre linee o altre infrastrutture;
- b. in caso di spostamento del tracciato della linea, i conflitti di utilizzazione possono essere presumibilmente risolti nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani;
- c. i conflitti concernenti zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere appianati mediante provvedimenti di sostituzione; e
- d. i requisiti definiti nell'ORNI possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

⁴ Previa consultazione con i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni interessati competenti in materia, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale.

⁵ L'UFE conduce la procedura del piano settoriale.

Art. 1b Informazione preliminare e preparazione della procedura del piano settoriale

¹ Chi intende inoltrare una domanda d'approvazione dei piani per un progetto (richiedente), inserito nel piano settoriale come informazione preliminare, ne informa tempestivamente l'UFE.

² Nel contempo il richiedente conclude un accordo di coordinamento con i Cantoni interessati e informa l'UFE al riguardo. L'accordo di coordinamento definisce in particolare:

- a. un calendario per la determinazione di una zona per possibili corridoi di pianificazione (zona di pianificazione) e la procedura per l'adeguamento della pianificazione cantonale;
- b. gli obiettivi pianificatori per le zone di pianificazione da esaminare;
- c. le competenze per l'organizzazione delle singole fasi della procedura;
- d. la partecipazione dei Comuni.

³ Il richiedente presenta all'UFE i documenti per la valutazione delle possibili zone di pianificazione. Da tali documenti deve risultare che il richiedente ha individuato il potenziale di conflitto e di ottimizzazione esistente in vista dell'utilizzazione del territorio.

³ RS 814.710

⁴ D'intesa con i Cantoni interessati, il richiedente può anche proporre una sola zona di pianificazione, nei casi che presentano una situazione di partenza in cui il margine di manovra per più zone di pianificazione non sia giudicato sufficiente. Una tale proposta deve essere motivata dettagliatamente.

⁵ L'UFE trasmette i documenti agli Uffici rappresentati nella Conferenza sull'assetto del territorio affinché presentino un primo parere entro due mesi.

Art. 1c Determinazione di una zona di pianificazione

¹ Una volta ricevuti i pareri, l'UFE istituisce un gruppo di accompagnamento specifico al progetto nel quale sono rappresentati, con un voto ciascuno, i seguenti servizi ed organizzazioni:

- a. l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale;
- b. l'Ufficio federale dell'ambiente;
- c. eventualmente altri uffici federali;
- d. la Commissione federale dell'energia elettrica;
- e. l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato);
- f. ogni Cantone coinvolto;
- g. le organizzazioni di protezione dell'ambiente attive a livello nazionale;
- h. il richiedente.

² L'UFE può organizzare entro due mesi un sopralluogo delle zone proposte per la realizzazione dei corridoi di pianificazione con il gruppo di accompagnamento.

³ Sulla base di un esame d'insieme, il gruppo di accompagnamento raccomanda la determinazione di una zona di pianificazione sufficientemente ampia da permettere al richiedente di elaborare diverse varianti di corridoio.

⁴ L'UFE conduce la procedura di audizione e di partecipazione di cui all'articolo 19 dell'ordinanza del 28 giugno 2000⁴ sulla pianificazione del territorio (OPT) e chiede al Consiglio federale di determinare la zona di pianificazione.

⁵ Su richiesta motivata dei Cantoni coinvolti, nei casi di cui all'articolo 1b capoverso 4 e con l'accordo unanime dei membri del gruppo d'accompagnamento, l'UFE può rinunciare a una decisione formale concernente il piano settoriale e comunicare direttamente al richiedente la zona di pianificazione.

Art. 1d Determinazione del corridoio di pianificazione

¹ In collaborazione con il Cantone, il richiedente elabora di regola almeno due varianti di corridoio e presenta all'UFE i documenti necessari.

² L'UFE emana direttive concernenti il genere, la presentazione, il contenuto e la quantità dei documenti da presentargli.

³ Entro 30 giorni dal ricevimento, l'UFE trasmette la documentazione completa al gruppo di accompagnamento. Quest'ultimo formula entro due mesi una raccomandazione per la determinazione del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da applicare.

⁴ L'UFE avvia una procedura di audizione e di partecipazione di cui all'articolo 19 OPT entro due mesi dal ricevimento della raccomandazione del gruppo di accompagnamento.

⁵ Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici, la determinazione del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da applicare è chiesta:

- a. dal Dipartimento al Consiglio federale nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 1 OPT;
- b. dall'UFE al Dipartimento nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 4 OPT.

Art. 2 cpv. 1 lett. a

¹ I documenti da allegare alla domanda da presentare all'Ispettorato per l'approvazione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su:

- a. gestore, ubicazione, genere e struttura dell'impianto progettato, come pure la situazione rispetto agli impianti già esistenti;

Art. 6, rubrica

Procedura condotta dall'UFE

Art. 6a

Abrogato

Art. 8, rubrica e cpv. 2

Termini di trattazione per l'Ispettorato

² I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per:

- a. il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente;
- b. l'allestimento di perizie o rapporti supplementari.

Art. 8a Termini di trattazione per l'UFE

¹ Per la trattazione di una domanda d'approvazione dei piani, l'UFE applica di regola i termini seguenti:

- a. un mese per inviare il rapporto sullo stato della procedura secondo l'articolo 6 capoverso 1;
- b. tre mesi dal ricevimento del rapporto sullo stato della procedura fino alla conduzione di una trattativa concernente le opposizioni;

- c. otto mesi per redigere la decisione dopo la conclusione della trattativa concernente le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.

² I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per:

- a. il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente;
- b. l'allestimento di perizie o rapporti supplementari.

Art. 8b Sospensione

Qualora il richiedente necessiti di più di tre mesi per completare i documenti da allegare alla domanda, elaborare varianti di progetto o condurre trattative con autorità e opposenti, la procedura è sospesa, finché non ne è richiesto il proseguimento.

Art. 9a Lavori di manutenzione di impianti

¹ I lavori di manutenzione di impianti possono essere eseguiti senza procedura d'approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente.

² Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l'esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare:

- a. la sostituzione equivalente di puntelli, sostegni di legno e soppressori di sovratensioni come pure la sostituzione di isolatori di uguale o minore lunghezza;
- b. la sostituzione 1:1 di funi di linee aeree e di cavi;
- c. la sostituzione di trasformatori di uguale potenza e modello di costruzione e la sostituzione 1:1 di interruttori e impianti di distribuzione;
- d. i lavori di pittura ai piloni d'una stessa tonalità, le misure di protezione anticorrosione e di risanamento di piloni, zoccoli e fondazioni;
- e. le riparazioni di zoccoli di piloni, edifici di sottostazioni e stazioni di trasformazione, di passaggi per veicoli in sottostazioni come pure di impalcature in impianti di distribuzione a cielo aperto, nella misura in cui il loro aspetto esteriore non sia alterato.

³ L'Ispettorato decide negli altri casi se il lavoro previsto corrisponde a una manutenzione.

Art. 10 cpv. 1bis

^{1bis} Una volta approvati i piani, l'autorità competente può autorizzare l'inizio immediato della costruzione dell'impianto o di suoi componenti purché:

- a. non vi siano opposizioni pendenti;
- b. non sussistano obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi competenti della Confederazione; e
- c. l'inizio dei lavori non comporti modifiche irreversibili.

Art. 17a Disposizioni transitorie della modifica del 9 ottobre 2013

¹ Gli articoli 1*b*–1*d* si applicano unicamente alle procedure settoriali i cui documenti di cui all'articolo 1*b* capoverso 3 della presente ordinanza sono inoltrati dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Tutte le altre procedure settoriali sono condotte secondo il diritto previgente.

² Su domanda del richiedente, l'UFE può applicare gli articoli 1*b*–1*d* alle domande inoltrate dopo il 1° luglio 2013, a condizione che nessun ente o organizzazione di cui all'articolo 1*c* capoverso 1 vi si opponga.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2013

9 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 7 dicembre 1992⁵ sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Art. 8 cpv. 1, 4 e 7

¹ Le tasse per l'approvazione di progetti sono fissate come segue, secondo i costi di costruzione presunti dell'impianto:

- a. fino a 100 000 franchi 385 franchi + 15 % dei costi di costruzione;
- b. fino a 1 000 000 di franchi 1585 franchi + 3,0 % dei costi di costruzione;
- c. fino a 2 000 000 di franchi 3785 franchi + 0,8 % dei costi di costruzione;
- d. fino a 3 000 000 di franchi 4185 franchi + 0,6 % dei costi di costruzione;
- e. oltre 3 000 000 di franchi 2,0 % dei costi di costruzione.

⁴ Il richiedente allega al progetto una stima dei costi di costruzione. L'Ispettorato non è vincolato a detta valutazione. Esso emana delle istruzioni per la stima dei costi di costruzione.

⁷ Per le domande d'approvazione dei piani respinte o stralciate, la tassa è calcolata in funzione del dispendio.

Art. 9 cpv. 1

¹ Per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni ed autorizzazioni, l'emana-zione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l'Ispettorato preleva una tassa non superiore a 3000 franchi. L'ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l'atto impone all'Ispettorato.

2. Ordinanza del 9 aprile 1997⁶ sui prodotti elettrici a bassa tensione

Art. 22 Emolumenti

¹ Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi di controllo riscuotono un emolumento e addebitano i costi alle persone interessate per:

- a. i controlli se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni;
- b. le decisioni prese nell'ambito del controllo di prodotti a bassa tensione.

² La presente regolamentazione si applica per analogia anche ai contrassegni di sicurezza facoltativi.

3. Ordinanza del 7 novembre 2001⁷ sugli impianti elettrici a bassa tensione

Allegato n. 2 lett. c n. 11 e 4

2. Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un organo di controllo indipendente dal realizzatore dell'impianto:
 - c. Sottostanno a un controllo ogni dieci anni:
 11. gli impianti elettrici alimentati da impianti per la produzione in proprio secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c, senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione;
4. Gli impianti di produzione in proprio con o senza un collegamento ad una rete di distribuzione a bassa tensione sottostanno agli stessi controlli periodici delle installazioni degli impianti elettrici degli oggetti ai quali l'impianto è collegato.

4. Ordinanza del 2 marzo 1998⁸ sugli apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi

Art. 16 cpv. 3

³ Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi esecutivi riscuotono un emolumento e addebitano i costi agli interessati per:

- a. i controlli se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni;
- b. le decisioni prese nell'ambito del controllo di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in ambienti esplosivi.

⁶ RS 734.26

⁷ RS 734.27

⁸ RS 734.6

5. Ordinanza del 2 febbraio 2000⁹ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari).

6. Ordinanza del 19 ottobre 1988¹⁰ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

Art. 12b cpv. 2

² L'UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da un'autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all'UFAM almeno due mesi per esprimere a sua volta il proprio parere e un mese per i progetti di cui al n. 22.2 dell'allegato.

⁹ RS 742.142.1

¹⁰ RS 814.011

